



**COMUNE DI ORSOGNA**

**PROVINCIA DI CHIETI**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL  
COMUNE DI ORSOGNA**

---

## **Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI**

1. Il Comune di Orsogna, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nell'Associazionismo e nel Volontariato, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile e quindi interlocutori privilegiati capaci di interpretare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, culturali, sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Orsogna, individua nell'Albo delle Associazioni, lo strumento idoneo per la valorizzazione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con cittadini e le istituzioni operanti nel territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

## **Art. 2 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 1, è istituito l'Albo delle Associazioni impegnate in attività di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale, territoriale, denominata "Albo delle Associazioni del Comune di Orsogna".
2. L'adesione all'Albo è titolo preferenziale:
  - a) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
  - b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
  - c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
  - d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione e precisamente: scheda informativa, calendario annuale delle manifestazioni, singole iniziative di interesse generale;
  - e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.
3. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal precedente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune e alla effettiva collaborazione prestata alle iniziative dell'Amministrazione Comunale.
4. Ai fini operativi gli organismi aderenti all'Albo sono in linea di massima aggregati nei seguenti settori:
  - a) Socio-assistenziale e sanitario;
  - b) Ambiente, territorio ed impegno civile;
  - c) Educativo - culturale e turistico;
  - d) Attività sportive, ricreative e tempo libero.

## **Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'**

1. L'Albo costituisce un mezzo attraverso il quale l'Amministrazione Comunale:
  - favorisce la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole associazioni garantendone una migliore visibilità all'interno del territorio, sviluppandone la collaborazione ed il reciproco coordinamento;
  - promuove le attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale, ambientale e turistica;

- promuove le attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;
- promuove le attività sportive e del tempo libero;
- si collega e collabora con la Biblioteca Comunale ed il Teatro Comunale.

2. Le associazioni con iscrizioni all'Albo formalizzano la loro piena disponibilità per le iniziative che l'Amministrazione, nelle attività menzionate al primo comma del presente articolo, intraprenderà a favore della cittadinanza.

#### **Art. 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale e che sono costituite da almeno sei mesi.

2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- l'assenza di scopi di lucro,
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative,
- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

4. l'iscrizione all'Albo è richiesta secondo il modello predisposto dal Comune.

#### **Art. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione è presentata al funzionario competente unitamente alla seguente documentazione:

- copia autenticata dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulta, oltre ai requisiti di cui all'art. 4, la sede dell'associazione.
- l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
- L'elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

2. Le domande per l'iscrizione devono pervenire nel periodo compreso dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno.

3. Il Comune pubblica l'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.

#### **Art. 6 REVISIONE DELL'ALBO**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, il funzionario competente effettua una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

- Un'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati,
- Una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare.

2. Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata entro tre mesi.

### **Art. 7 CANCELLAZIONE DELL'ALBO**

Sono cancellate, con provvedimento motivato del funzionario competente:

- a) le associazioni che perdano i requisiti previsti nell'art. 4;
- b) le associazioni che non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 6.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo è trasmesso a mezzo di raccomandata A/R o PEC all'associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

### **Art. 8 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Segreteria Generale del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.